



COMUNE DI TONARA

(PROVINCIA DI NUORO)



Viale della Regione, n. 12/14 - Tel. 0784/63823 - Fax 0784/63246 - P.iva 00162960918

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI DEI DIPENDENTI
DEL COMUNE DI TONARA.**

*Approvato con deliberazione Giunta Comunale
n. 22 del 30 Marzo 2017*

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE TRASFERTE, DELL'USO DEL MEZZO PROPRIO E DEI RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI TONARA

Approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 30/03/2017 – Deliberazione Giunta Comunale

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina del trattamento di trasferta, dell'uso del mezzo proprio e dei rimborsi delle spese sostenute dal personale dipendente del Comune di Tonara che, per esigenze di servizio, viene autorizzato a recarsi in missione e a spostarsi nell'ambito del territorio comunale.
2. Per missione si intende l'espletamento temporaneo dell'attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e comunque in località con distanza superiore a **km. 10** dall'ordinaria sede di servizio.

Articolo 2 – Autorizzazione alla missione

1. Ogni missione deve essere preventivamente autorizzata:
 - a- dai Responsabili di Servizio, per il personale del proprio settore;
 - b- dal Segretario Comunale o dal Sindaco (in caso di assenza del segretario comunale), per i Responsabili di Servizio.
2. Chi autorizza la missione, al momento della firma del relativo modello, si rende responsabile:
 - della necessità dell'incarico stesso nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale di Tonara;
 - della congruità dell'oggetto della trasferta;
 - delle finalità istituzionali della stessa;
 - delle relative spese, che devono essere autorizzate in base alle disposizioni e secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento.

Articolo 3 – Rimborso delle spese di viaggio

1. I dipendenti inviati in missione devono prioritariamente utilizzare il mezzo di trasporto pubblico o i mezzi di trasporto dell'Amministrazione Comunale.
2. Ai dipendenti inviati in missione spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio di andata e ritorno, debitamente documentate.

2.1 in caso di utilizzo del mezzo pubblico

- 2.1.1 viaggi in treno: il personale ha diritto di viaggiare in 1a/ 2a classe o equivalente. E' possibile usufruire di tutte le tipologie di treno;
- 2.1.2 servizi pubblici di linea urbana ed extraurbana (autobus, metropolitana ecc.): il biglietto acquistato direttamente dal dipendente dovrà essere obliterato, conservato e consegnato per la successiva liquidazione. Vengono rimborsate tutte le corse effettuate;
- 2.1.3 aereo: è consentito l'utilizzo dell'aereo solo in casi eccezionali e debitamente documentati ed autorizzati unitamente alla trasferta. Viene rimborsato il solo biglietto in classe "economica";
- 2.1.4 taxi: rimborsate due sole corse a trasferta, salvi motivi di necessità ed urgenza debitamente comprovati e comunque autorizzati unitamente alla trasferta.

2.2 in caso di utilizzo del mezzo dell'Amministrazione

- 2.2.1 rimborso del pedaggio autostradale;
- 2.2.2 rimborso del parcheggio

2.3 in caso di utilizzo del mezzo proprio

- 2.3.1 I dipendenti possono essere autorizzati ad utilizzare il mezzo proprio solo quando ricorrano particolari condizioni quali l'impossibilità, per l'amministrazione, di mettere a disposizione un autoveicolo, nei casi in cui la località da raggiungere non sia servita da mezzi pubblici o quando l'urgenza dello spostamento sia incompatibile con gli orari dei mezzi di trasporto;
- 2.3.2 L'autorizzazione per le missioni deve essere **preventiva** rispetto allo svolgimento della missione.
- 2.3.3 L'uso del mezzo proprio dà diritto **ad un indennizzo** corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai mezzi di trasporto pubblico;
- 2.3.4 Nel caso di utilizzo del mezzo proprio non sono rimborsabili né i pedaggi autostradali né le spese di parcheggio;

Articolo 5 – Rimborso delle spese di trasporto per spostamenti in ambito comunale

1. I dipendenti autorizzati ad effettuare spostamenti nell'ambito comunale devono prioritariamente utilizzare il mezzo di trasporto pubblico o i mezzi di trasporto dell'Amministrazione Comunale.

2. Ai dipendenti autorizzati ad effettuare spostamenti in ambito comunale spetta il rimborso delle spese sostenute per lo spostamento di andata e ritorno, debitamente documentate.
3. I Responsabili di servizio possono autorizzare il proprio personale ad utilizzare il mezzo proprio per lo svolgimento di:
 - attività afferenti stati di necessità e pubblica incolumità in generale;
 - chiamata in servizio durante la reperibilità;
 - attività d'istituto per le quali sia imprescindibile l'uso di un autoveicolo e solo quando ricorrano particolari condizioni quali l'impossibilità, per l'amministrazione, di mettere a disposizione un autoveicolo, nei casi in cui la località da raggiungere non sia servita da mezzi pubblici o quando l'urgenza dello spostamento sia incompatibile con gli orari dei mezzi di trasporto;
4. L'autorizzazione dei Responsabili di servizio- apposta sul modello B), allegato al presente Regolamento - deve essere **preventiva** rispetto allo svolgimento del servizio.
5. L'uso del mezzo proprio dà diritto **ad un indennizzo** corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai mezzi di trasporto pubblico;
6. Nel caso di utilizzo del mezzo proprio non sono rimborsabili le spese di parcheggio;

Articolo 6 – Rimborso delle spese di pernottamento

1. Nel caso in cui la missione richieda un impegno - fuori sede superiore alle 12 ore;
 - o qualora la missione debba essere svolta nelle prime ore del mattino e tale spesa risulti più vantaggiosa per l'Amministrazione rispetto a quello di un eventuale viaggio in giornata, anche in aereo;
 - o nel caso si concluda invece in orario che renda impossibile l'immediato rientro il personale può richiedere il rimborso della relativa sistemazione alberghiera nella località ove si svolge la missione.
2. Il personale dipendente può soggiornare in struttura alberghiera di categoria fino a 4 stelle.
3. Sono ammesse al rimborso le sole spese di pernottamento e prima colazione. Tutte le altre spese Accessorie non potranno essere rimborsate.
4. Il costo della prima colazione, **se non compreso nel prezzo della camera**, non potrà essere rimborsato, in quanto considerato quale vitto al di fuori del numero dei pasti previsti fruibili in giornata.

Articolo 7 – Rimborso spese di vitto per missioni in Italia

1. Qualora la trasferta abbia una durata **non inferiore alle 8 ore**, il limite massimo di spesa previsto per il rimborso viene determinato nel seguente modo:
 - 1.1 per i dipendenti dalla Categoria "A" alla Categoria "D"
 - fino ad € 22,26.= per il primo pasto (non più di uno scontrino/ricevuta fiscale);
 - per complessivi € 44,26.= per entrambi i pasti della giornata se la trasferta è superiore alle dodici ore (non più di due scontrini/ricevute fiscali).
 2. La spesa eccedente gli importi massimi sopra indicati non potrà essere rimborsata e resterà a carico del dirigente/dipendente.
 3. I pasti devono essere effettuati in località comprese nel percorso di missione, nella stessa località della missione o in località vicine. Non potranno essere rimborsati pasti effettuati nella località sede di servizio o in quella di dimora abituale.
 4. Qualora la missione venga effettuata da più dipendenti, ogni persona deve conservare e presentare separatamente la propria documentazione e farsi rilasciare possibilmente la propria ricevuta fiscale o scontrino fiscale dettagliato per ogni pasto consumato. Inoltre, non sono considerati rimborsabili ricevute/scontrini che non siano stati rilasciati da ristoranti, bar, e simili e che non siano comunque riferibili alla normale consumazione di un pasto, sia per quanto concerne il tipo di consumazione, che relativamente agli orari dei pasti, facendo presente a tale ultimo proposito che il rimborso è previsto soltanto per i due pasti comunemente considerati principali (pranzo e/o cena).

Articolo 8 – Buono pasto

1. Il personale in trasferta non ha diritto a ricevere il buono pasto in quanto riceve il rimborso delle spese di vitto secondo quanto disposto nel precedente articolo 7.

Articolo 10 – Documentazione per il rimborso delle spese

1. In caso di missione autorizzata fuori sede di lavoro, l'Amministrazione Comunale rimborsa al dipendente solo le spese anticipate secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Tali spese devono essere necessariamente e sempre documentate.
2. La documentazione dovrà essere presentata sempre in originale e senza correzioni per ogni singola voce per la quale è ammesso il rimborso. Se la documentazione in originale deve essere allegata alla rendicontazione di un progetto, è ammessa la richiesta di rimborso della spesa sostenuta allegando una copia unitamente alla dichiarazione, a firma del responsabile di servizio, che l'originale è stato allegato alla rendicontazione del progetto.
3. Potranno essere rimborsate esclusivamente le spese **documentate** per le quali sia evidente che le stesse

siano state sostenute dal dipendente in occasione della trasferta.

4. Le spese effettuate durante una missione e per le quali si richiede il rimborso devono attenersi rigorosamente al periodo temporale per il quale è stata autorizzata la missione stessa. Qualora i documenti inviati per il rimborso non riportino una data corrispondente al periodo temporale per il quale è stata autorizzata la trasferta, non verranno tenuti in considerazione al fine del rimborso stesso e resteranno a carico del dipendente interessato.

Articolo 11 – Liquidazione del trattamento economico di missione

1. Il trattamento economico delle missioni espletate sul territorio nazionale si compone del rimborso delle spese sostenute dal personale per il vitto, alloggio, delle spese di trasporto su mezzi pubblici, dei pedaggi autostradali, del parcheggio dei veicoli e di tutte le altre eventuali spese autorizzate ed autorizzabili.

2. Ai sensi della vigente normativa, per le missioni non è prevista alcuna diaria giornaliera dell'indennità di trasferta.

3. Poiché i tempi per la procedura di liquidazione dipendono da quelli di presentazione della documentazione da parte del dipendente e dalle scadenze di chiusura mensile delle competenze stipendiali, l'Ufficio Stipendi provvederà alla liquidazione di quanto dovuto a decorrere dalla prima mensilità utile.

4. Non fa parte del trattamento economico di missione il compenso dovuto per l'eventuale lavoro straordinario effettuato durante le trasferte, che verrà pertanto liquidato con le "voci accessorie" della retribuzione mensile.

Articolo 12 – Anticipazione delle spese

1. Il dipendente che si reca in missione può chiedere l'anticipazione sulle spese presunte relative alla trasferta utilizzando il modello D), allegato al presente Regolamento.

2. L'anticipazione di cassa dovrà essere firmata, oltre che dal dipendente anche dal responsabile di Servizio, od altro dirigente gerarchicamente superiore.

3. Il dipendente inviato in trasferta ha diritto ad un'anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.

4. In caso di non effettuazione della trasferta, l'anticipazione delle spese non può essere restituita alla Cassa Economale e verrà quindi regolarizzata sul primo stipendio utile.

5. L'anticipazione delle spese è personale, e quindi non può essere cumulativa per più persone.

Articolo 13 – Durata della missione ed orario di lavoro

1. Il giorno e l'ora dell'inizio della missione, nonché la durata complessiva della stessa, devono essere dichiarate nel modello A), allegato al presente Regolamento, e devono coincidere con il giorno e l'ora della partenza dalla sede di servizio o dalla sede di dimora qualora questa sia più vicina alla località della missione rispetto alla propria sede di lavoro.

2. Per "**tempo della missione**" si intende il tempo **effettivamente lavorato**, ovvero di effettivo servizio prestato.

3. Se la trasferta comporta un viaggio, le ore di viaggio :

- sono utili al fine di stabilire la durata complessiva della trasferta;
- sono computate nel normale orario di lavoro nel senso che non devono essere recuperate;
- non possono essere considerate attività lavorativa e quindi non possono essere conteggiate quali ore di lavoro straordinario.

4. E' considerato **lavoro straordinario** solo il tempo "effettivamente lavorato" nella sede della missione se eccedente l'orario d'obbligo giornaliero contrattualmente previsto. **Dal computo del lavoro straordinario restano quindi escluse:**

- le ore normali di lavoro contrattuale (normalmente 6 ore nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì; 9 ore nelle giornate di martedì e giovedì);
- l'intervallo per la consumazione dei pasti, quantificato in ore 1,00 per ogni pasto;
- l'orario convenzionale di pernottamento e colazione, quantificato in ore 8,00;
- le ore di viaggio impiegate per raggiungere la sede della missione e quelle per rientrare in sede, che non costituiscono attività lavorativa (ad eccezione degli autisti).

5. Nel caso in cui il servizio di missione si svolga durante un giorno non lavorativo o festivo, il tempo effettivamente lavorato potrà essere considerato quale lavoro straordinario, ferme restando le esclusioni di cui al comma 4.

Articolo 14 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività del relativo provvedimento di approvazione.

2. Costituiscono parte integrante del presente Regolamento i seguenti modelli:

- Modello A): modulo di autorizzazione trasferta pagg. 1 e 2.

- Modello B): modulo di autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio;
- Modello C): modulo di richiesta anticipazione di cassa.

Riferimenti normativi e contrattuali

CCNL del 14/09/2000 - COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI
CCNL del 05/10/2001 - COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI
D.L. n. 78 del 31/05/2010, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 122/2010